ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 25/09/2012

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/33977-giustizia-fatca-gli-accordi-anti-evasione-sul-modello-foreign-account-tax-compliance-act

Autore: Palana Maurizio

Giustizia è FATCA! Gli accordi anti evasione sul modello Foreign account tax compliance act

GIUSTIZIA È "FATCA" !

Gli accordi anti evasione sul modello *Foreign account tax compliance act*

di Maurizio **PALANA**

«Abbiamo bisogno di un nemico comune per unirci».

Condoleezza Rice, ex US Secretary of State

1. Il *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA)

Il *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), normativa adottata dagli Stati Uniti il 18 marzo 2010 come emendamento all'*Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act*, legge preesistente approvata dal Congresso americano con l'obiettivo di contrastare in modo più efficace l'evasione fiscale dei contribuenti americani([1]), introduce obblighi dichiarativi per le istituzioni finanziarie estere (*Foreign Financial Institutions – FFIs*) in relazione a determinati conti. FATCA prevede il coinvolgimento di banche, istituzioni finanziarie, *brookers* e compagnie di assicurazione straniere, al fine di identificare eventuali americani tra i loro clienti e consegnare informazioni sui loro conti all'*Internal Revenue Service (IRS)*, l'amministrazione fiscale USA (o ad un governo straniero, se questo ha un accordo di scambio con gli Stati Uniti). Non è, dunque, una nuova metodologia di controllo, si tratta piuttosto di un *nuovo requisito operativo* richiesto agli operatori del settore bancario e finanziario.

L'obiettivo di *policy* di FATCA è quello di ottenere la comunicazione delle informazioni riguardanti i clienti americani, adottando un approccio intergovernativo finalizzato ad estendere il più possibile l'applicazione della normativa in esso contenuta ed a migliorare la *compliance* fiscale internazionale. A loro volta, in una prospettiva di collaborazione, gli Stati Uniti si impegnano – attraverso accordi bilaterali - ad effettuare, su base di reciprocità, *l'acquisizione e lo scambio automatico di informazioni* relative a conti detenuti in istituzioni finanziarie statunitensi da residenti di altri Paesi.

Accordi in tal senso sono già in corso con Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

In sostanza, in base alle regole FATCA, a partire dal 2013 gli Intermediari Finanziari non operanti negli USA saranno tenuti a comunicare al fisco americano i dati dei clienti americani con cui abbiano direttamente o indirettamente in essere relazioni bancarie con l'obbligo di porre in essere una serie di adempimenti specifici (Grafico 1).

La definizione di "cliente americano" si basa sulla nozione rilevante ai fini dell'assoggettamento dei redditi ad imposizione negli USA che ricomprende varie casistiche, ad esempio: soggetti con cittadinanza americana, soggetti residenti negli USA, soggetti che abbiano avuto un permesso di soggiorno permanente. L'ambito soggettivo comprende sia **clienti persone fisiche** che **clienti persone giuridiche** con determinati requisiti ed include diverse tipologie di prodotti finanziari detenuti (sia di fonte USA che non), risultando così più ampio rispetto al *Qualified Intermediary regime (QI)* attualmente in vigore([2]).

---

[1] FATCA nasce come sub emendamento A al Titolo V dell'HIRE e integra il Capitolo 4 del codice federale delle Imposte (*Internal Revenue Code*).

[2] Il regime statunitense *Qualified Intermediary regime* è essenzialmente una serie di norme volte a garantire che il reddito di fonte statunitense (ad esempio, dividendi e interessi) pagati a destinatari non statunitensi sia soggetti ad imposta "appropriata rispetto al sistema fiscale degli Stati Uniti. In generale, il reddito prodotto negli Stati Uniti è assoggettato negli Stati Uniti ad imposizione, con un'aliquota del 30%, dell'importo lordo corrisposto.

L'eventuale non adesione a FATCA da parte di un Intermediario finanziario comporterà una **tassazione "punitiva"** alla fonte del 30% sui proventi di origine USA **destinati a tutti i suoi clienti, sia americani che non**. Si tratta di una misura molto penalizzante che, nelle intenzioni del Governo americano, ha l'obiettivo di costituire un disincentivo all'eventuale non adesione all'accordo da parte degli Intermediari.

Grafico 1 - Gli adempimenti FATCA previsti per gli operatori bancari e finanziari

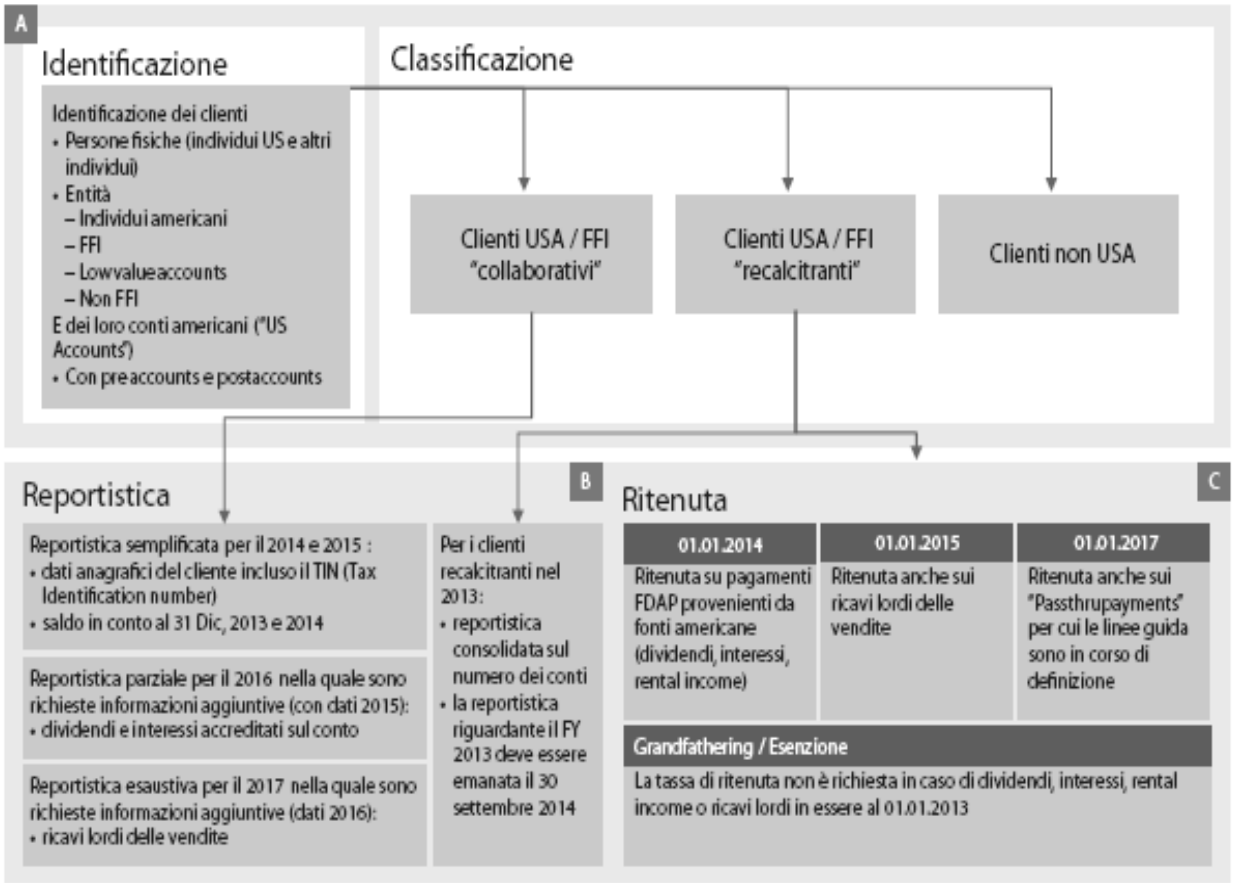

Fonte: Accenture, *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA)

La "tempistica" prevista per la completa applicazione delle regole FATCA copre un arco di tempo che va dal 1° gennaio 2013 al 2017 (Tabella 1) e prevede una serie di "passaggi" volti a stabilizzare l'operatività degli accordi e la trasmissione dei dati all'autorità fiscale USA.

Tabella 1 – Scadenzario per la piena applicazione della normativa FATCA

Principali scadenze normative	Principali scadenze operative
• 30 giugno 2013 - Registrazione sul sito dell'IRS (FFI *Agreement online*). • 1 gennaio 2014 - Avvio delle nuove norme di ritenuta sui "U.S. source FDAP" (proventi di fonte U.S. fissi, determinabili, annuali o periodici). • 30 settembre 2014 - Invio dei primi flussi di *reporting* semplificato con riferimento ai conti identificati al 30 giugno 2014. • 1 gennaio 2016 - Invio dei flussi di *reporting* sui redditi dell'anno 2015. • 1 gennaio 2017 - data attesa di entrata in vigore delle norme di ritenuta sui "*foreign passthru payments*".	30 giugno 2013 – a) Trasmettere le relazione per la richiesta di *Agreement*; b) Adeguare i processi d'identificazione e gestione della clientela e della documentazione; c) Avviare il processo di *due diligence* della clientela pre-esistente. 1 gennaio 2014 – a) Avviare il processo di ritenuta fiscale sui proventi "FDAP" di fonte U.S.. 1 luglio 2014; b) Certificare il processo di *due diligence* sulla clientela pre-esistente considerata "high value" (> Euro 1.000.000). 30 settembre 2014 – Inviare i flussi di *reporting* semplificato all'IRS. 1 luglio 2015 - Certificare il processo di *due diligence* su tutta la clientela pre-esistente.

2. Effetti speciali?

Sul piano oggettivo FATCA dovrebbe rappresentare un'innovazione "epocale", sia per gli USA che per i suoi "alleati", essendo un impianto normativo concepito per individuare, dissuadere e scoraggiare l'evasione fiscale *offshore* da parte di cittadini o residenti statunitensi, assicurando un regime di reciprocità ai paesi che già hanno aderito e che aderiranno ad accordi bilaterali. FATCA nasce, infatti, come un progetto che - probabilmente anche a seguito della vicenda UBS([3]) - intende contrastare in modo più efficace l'evasione fiscale dei contribuenti americani.

L'impatto, a livello mondiale, dovrebbe essere da "effetti speciali": da 100 mila a 700 mila banche, assicurazioni, gestori di fondi e *asset manager* volenti o nolenti finiranno per essere coinvolti da questa normativa e, di fatto, 'arruolati' come agenti del fisco americano. Il Tesoro USA ha poi stimato un maggior gettito di 700 milioni di dollari all'anno per 10 anni.

E tuttavia, sia in capo ai governi - che pur hanno sottoscritto accordi - sia, soprattutto, in capo ai rappresentanti del mondo bancario – non sono mancate le perplessità, in primo luogo sul versante dei *costi dell'intera operazione a carico degli operatori finanziari*, impegno notevole solo a considerare l'ampio "ambito di processo" relativo a prodotti e servizi interessati alle rilevazioni derivanti dagli accordi FATCA (Grafico 3).

Grafico 3 – Prodotti e servizi finanziari interessati dagli accordi FATCA

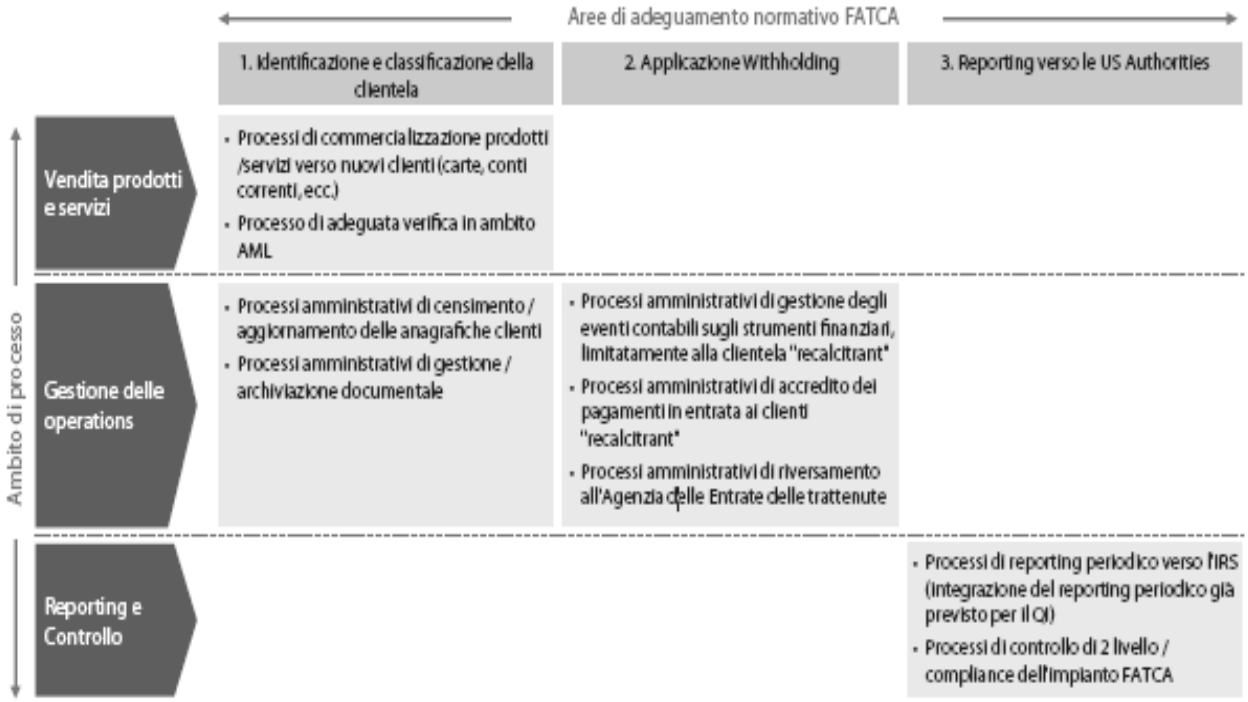

Fonte: Accenture, *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA)

[3] La vertenza, che inizialmente era solo tra l'IRS e la banca, con "intimazione" a quest'ultima a pena di denunce penali per i suoi funzionari operanti negli States, aveva assunto in seguito una dimensione politica. All'insistenza dell'IRS affinché l'UBS consegnasse le informazioni riservate in suo possesso sui cittadini americani con depositi "riservati" presso la banca svizzera, il Governo elvetico aveva più volte sottolineato che UBS non poteva fornire i dati all'IRS perché avrebbe violato le disposizioni relative al segreto bancario. Se necessario, il Dipartimento federale di giustizia e polizia si era detto pronto ad emettere uno specifico divieto, anche se ciò avrebbe potuto creare tensioni con Washington. La vicenda si è poi conclusa, nell'agosto del 2009, con un "accordo stragiudiziale" fra l'UBS e il fisco statunitense concluso sotto l'egida dei rispettivi paesi.

La sola Germania ha stimato in 10 miliardi di euro il costo di *compliance*. In termini di costo per relazione (cioè per conto/cliente), si stimano un costo di 10-50 dollari per ogni cliente (americano o no). Secondo il consulente svizzero Walter Boss, che è stato uno dei relatori alla giornata di informazione organizzata su FATCA dal Centro di studi bancari di Vezia, un effetto collaterale, ma forse non casuale, di FATCA è "*una modifica importante del rapporto concorrenziale fra gli intermediari americani, e quindi non soggetti a FATCA, e quelli del resto del mondo*". In sostanza, "*una sorta di 'tassa' applicata su tutti gli intermediari non americani*".

Se ciò non bastasse, a sostegno di sospetti di opportunismo si può poi citare l'art. 1, lettera a) del "*modello di accordo intergovernativo*" proposto dagli USA per l'applicazione delle regole FATCA, dove si precisa che: "*the term **"United States"** means the United States of America, including the States thereof, but does not include [sottoliatura mia] the U.S. Territories. Any reference to a "**State**" of the United States includes the District of Columbia*"([4]). Insomma, sarebbero esclusi da FATCA i famosi "territori incorporati". L'art. 1, lettera b) del "modello di accordo", conferma, infatti, che "*the term **"U.S. Territory"** means American Samoa, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, Guam, the Commonwealth of Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands*", queste ultime conclamato "paradiso fiscale domestico" con tutti i vantaggi della "domiciliazione *offshore*".

3. *Cui prodest* FATCA?

In conclusione, FATCA sembra essere piuttosto un "machiavello" per consentire agli USA di imbastire una narrazione della "lotta all'evasione fiscale" condita da rigore, determinazione e cooperazione internazionale. Ma quale sarebbe, sul versante della "reciprocità", lo sbandierato effetto *compliance* che i *partner* FATCA potrebbero aspettarsi?

È di tutta evidenza che impegni tanto onerosi, determinati dall'impostazione "massiva" degli accertamenti richiesti, sono direttamente proporzionali all'allocazione di capitali "in fuga" dalla tassazione domestica verso gli *States*, condizione ovviamente da verificare accuratamente.

Grafico 4 – Depositi nelle maggiori piazze *offshore* e provenienza dei fondi

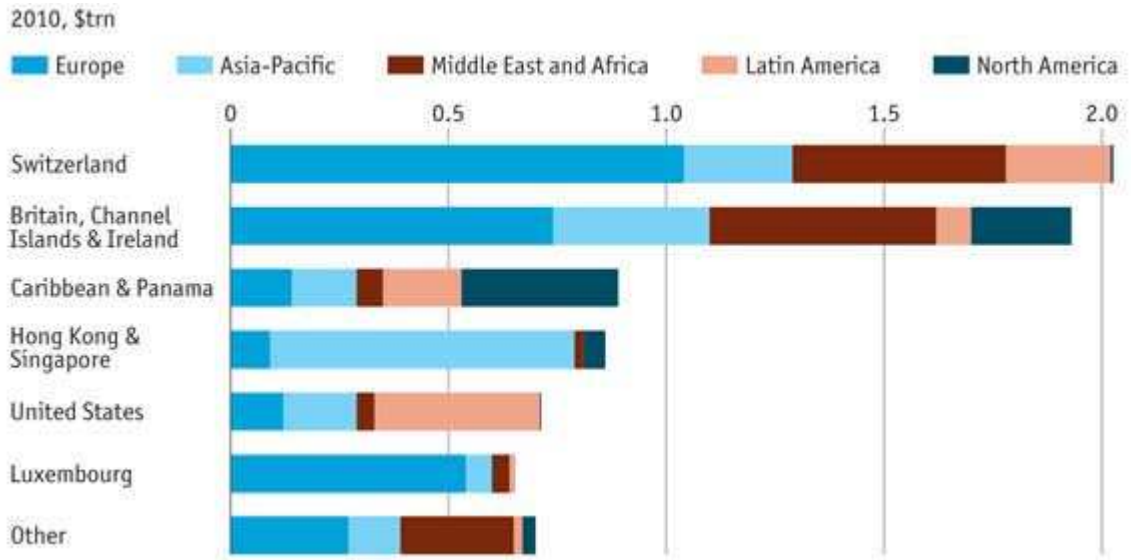

Fonte: Boston Consulting Group

[4] Cfr. MODEL INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT TO IMPROVE TAX COMPLIANCE AND TO IMPLEMENT FATCA, in Sito MEF.

Ma se, ad esempio, si guarda alla provenienza dei fondi depositati nelle maggiori piazze *offshore* del mondo (Grafico 4), si nota come gli europei preferiscano nell'ordine la Svizzera, la Gran Bretagna e il Lussemburgo. Simile la scelta dei facoltosi arabi, con l'eccezione che al Lussemburgo, preferiscono Dubai. Per gli Americani la scelta cade sui paradisi fiscali dei Caraibi e sulla Gran Bretagna della *special relationship*.

Le banche USA *non costituiscono, dunque, un'attrattiva per i capitali in cerca di "protezione" da fisco e frodi internazionali*. Al contrario, le banche americane soffrono di poca o nessuna "credibilità" sotto tale aspetto, se si esclude l'area "caraibica" di loro pertinenza, ovvero i famosi ***"U.S. Territory"*** *non a caso esclusi da FATCA*.

Scarne considerazioni. Sicuramente da approfondire. A prima vista si può, tuttavia, azzardare che siamo in presenza di una specie di *scambio ineguale* nell'accezione di "scambio di non equivalenti", senza necessariamente ricomprendervi le implicazioni "geopolitiche" a cui l'espressione rinvia nel pensiero "terzomondista", ma altrettanto pretenzioso e foriero di squilibri.

Certe "pretese" generano alleanze traballanti, la cui portata ben può assoggettarsi alla morale della favola *La vipera e la biscia d'acqua* di Esòpo: "*Una vipera, quando andava a spasso, beveva ad una certa sorgente. Una biscia che dimorava lì glielo impediva, sdegnandosi che non fosse paga del suo pascolo ma che giungesse anche alla sua tana. Accrescendosi la divergenza, decisero di ingaggiar battaglia fra loro e che il possesso del luogo e dell'acqua sarebbe stato della vincitrice. Dopo che queste decisero la data, le rane, spinte dall'odio per la biscia, si recavano ad incoraggiare la vipera, promettendole che le sarebbero state alleate. Deflagrando la battaglia, mentre la vipera combatteva contro la biscia, le rane, che non erano capaci di fare niente, gracidavano fortemente. La vipera, vinto lo scontro, domandava loro perché, pur avendo promesso che sarebbero state sue alleate, durante la battaglia non solo non erano d'aiuto, ma cantavano addirittura. E quelle le risposero: 'Certo, cara, ben sai che la nostra collaborazione non consiste nelle braccia, ma nella voce solamente'*".